

OGGETTO: RENCO CORTINA ELITE S.r.l. - Intervento di riqualificazione dell'area della "ex Stazione Ferroviaria" di Cortina d'Ampezzo ai sensi degli artt. 193 e ss. del D.Lgs 36/2023. Fase 1.

Verifiche di ottemperanza al provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA (Determinazione Dirigenziale n. 236 del 11/03/2022) per la fase ante operam.

Relazione Istruttoria.

PREMESSO che:

- la "Proposta di Partenariato pubblico privato per l'intervento di riqualificazione urbana in aree pubbliche nell'ambito dell'ex stazione ferroviaria nel comune di Cortina d'Ampezzo", presentata da Pool Engineering Srl come "preliminare avanzato", è stata oggetto di verifica di assoggettabilità alla VIA ex art. 19 D.Lgs 152/06, conclusasi con determinazione dirigenziale n. 236 del 11/03/2022 di esclusione dalla VIA subordinata al rispetto di condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni;
- dette condizioni ambientali, numerate da 1 a 11, sono destinate alla fase di progettazione definitiva/esecutiva e alla fase di cantiere;
- con istanza acquisita al prot. provinciale 34966 del 20/12/2023 Pool Engineering S.r.l. ha richiesto alla provincia la Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006 per modifiche al progetto valutato, istanza a cui la Provincia ha dato riscontro col parere del Comitato Tecnico Provinciale VIA n. 1 del 19/01/2024, valutando che dette modifiche non fossero riconducibili alla fattispecie di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui all'allegato IV alla parte II, punto 8 lett. t, del D.Lgs. 152/2006, e ritenendo valide tutte le prescrizioni e raccomandazioni impartite con la Determinazione Dirigenziale n. 236 del 11/03/2022;
- l'intervento è inerente la realizzazione, in concessione, di lavori o servizi e viene realizzato in regime di finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023;
- a seguito di espletamento della gara pubblica, il contratto di concessione è stato sottoscritto in data 20/06/2024 tra il concedente Comune di Cortina e la società di progetto "Renco Cortina Elite s.r.l." costituita in data 9/05/2024 da parte del R.T.I. aggiudicatario, di cui fa parte Pool Engineering S.r.l.;
- il Comune di Cortina d'Ampezzo con nota prot. 1144 del 26/06/2024 ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi Decisoria per l'approvazione del progetto esecutivo relativo alla "Fase 1", che comprende la progettazione e realizzazione del Commissariato di Polizia (edificio "C") e dei 14 posti auto di pertinenza, nonché delle opere da eseguire sull'intera area a piazzale, con esclusione degli altri edifici;
- la Provincia con propria nota prot. 18518 del 04/07/2024 ha riscontrato la convocazione evidenziando la necessità di completare preliminarmente e con esito positivo la verifica di ottemperanza sul progetto in questione, che costituisce condizione necessaria per la validità dei successivi atti di approvazione, e chiedendo la sospensione della Conferenza di Servizi fino alla conclusione del relativo procedimento di verifica;

- il Comune di Cortina d'Ampezzo con nota in data 08/07/2024 (prot. provinciale 18827 del 09/07/2024) ha trasmesso a questa Amministrazione la relazione di ottemperanza relativa agli interventi in oggetto;
- con nota prot. 19013 del 09/07/2024 la Provincia ha avviato il procedimento di verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/06, contestualmente chiarendo che:
 - la Determinazione Dirigenziale n. 236/2022 - di cui risulta intestataria la società Pool Engineering Srl - specifica (punto 2 del dispositivo) che l'esclusione dalla procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale" "è subordinata all'osservanza delle prescrizioni/condizioni ambientali di seguito riportate, a carico dell'aggiudicatario della gara d'appalto per il partenariato pubblico, ove non diversamente indicato";
 - pertanto ai fini del corretto svolgimento del presente procedimento di verifica la società "Renco Cortina Elite s.r.l." si qualifica come "proponente" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006;
 - il Comune di Cortina d'Ampezzo è individuato come "ente vigilante" per alcune delle prescrizioni/condizioni ambientali impartite, come specificato nella determinazione e in seguito riportato.
- con la stessa nota la Provincia ha richiesto un contributo istruttorio ai seguenti soggetti:
 - ARPAV: ente vigilante per la n. 1, 2, 3, 4, 6, 7;
 - Comune di Cortina d'Ampezzo: ente vigilante per la prescrizione/condizione n. 1, 3, 4, ente coinvolto per la n. 8 e 10;
 - ANAS: ente coinvolto per la n. 10;

ed ha richiesto alcune integrazioni in merito alla documentazione;

DATO ATTO che:

- la Provincia, con propria nota prot. 19985 del 22/07/2024, ha richiesto specifiche integrazioni relative alla documentazione geologico-geotecnica;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno con nota 2024 - 0069772 / U del 26/07/2024 ha richiesto integrazioni in merito al Piano di Monitoraggio Ambientale e al Piano di Gestione dei Rifiuti;
- il proponente ha depositato in data 26/07/2024 le integrazioni richieste, assunte al protocollo provinciale n. 20542 del 29/07/2024;
- la Provincia con propria nota prot. 20661 del 30/07/2024 ha reso disponibili le integrazioni agli enti ed amministrazioni partecipanti al procedimento;
- in data 08/08/2024 si è svolta la prima sessione della Conferenza di Servizi indetta dal Comune, nell'ambito della quale sono state richieste informazioni in merito al procedimento di verifica dell'ottemperanza;

- ARPAV Dipartimento di Belluno con propria nota 2024 - 0074189 / U in data 08/08/2024 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio alla verifica di ottemperanza, acquisito al prot. provinciale n. 21769 del 09/08/2024 (allegato 1 alla presente relazione);
- la Provincia con nota prot. 21865 del 09/08/2024 ha fornito riscontro al Comune e al proponente in merito allo stato del procedimento di verifica di ottemperanza;
- il proponente in data 14/08/2024 (prot. 22252) ha depositato alcune integrazioni volontarie;
- non sono pervenuti contributi istruttori da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo né di ANAS;

CONSIDERATO che le prescrizioni/condizioni ambientali oggetto di valutazione sono le n. **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;**

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

si forniscono le seguenti

VALUTAZIONI

CONDIZIONE AMBIENTALE n. 1

La prescrizione oggetto di valutazione è la seguente:

Prescrizione n. 1	
Oggetto della prescrizione	<p>Il materiale di scavo proveniente dall'intervento può essere gestito nell'ambito del DPR 120/2017 oppure nell'ambito del DLgs 152/2006 parte IV. Nel caso di utilizzo per la ricomposizione ambientale della cava di Damos, la terra conferibile deve rispettare la colonna A della tabella 1 allegato 5 alla parte IV – titolo V – del DLgs 152/2006 ovvero i valori di fondo naturale del sito di destinazione. Al fine quindi di poter applicare il DPR 120/2017, le modalità di conferimento e abbancamento delle terre da scavo nel sito di Damos devono essere conformi al progetto di ricomposizione ambientale della cava, come modificato con decreto del Direttore Difesa del Suolo n. 68 del 2018 nel quale si dà atto anche che la modifica mantiene la compatibilità paesaggistica dell'intervento.</p> <p>Il rispetto delle CSC nell'ambito degli utilizzi di terre e rocce come sottoprodotto deve essere riferito al sito di destino, anche qualora i superamenti delle CSC nel materiale scavato siano</p>

	<p>riferibili a valori di fondo naturale. Inoltre il riutilizzo del materiale scavato deve soddisfare i requisiti geotecnici dell'opera/intervento cui è destinato.</p> <p>Il soggetto attuatore dovrà inoltrare tutta la documentazione di cui al D.P.R. 120/2017.</p>
Ambito di applicazione	terre e rocce da scavo
Fase	fase di cantiere
Termine di avvio Verifica di Ottemperanza	in fase di cantiere
Ente vigilante	ARPAV, Comune
Enti coinvolti	Provincia di Belluno

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- sono stati valutati i documenti depositati dal proponente, ed in particolare la relazione “Gestione delle terre e rocce da scavo” datata 26/07/2024, e in seguito aggiornata con prot. 22252 del 14/08/2024, e le autocertificazioni di completo riutilizzo in sito datate 08/07/2024 e 29/07/2024;
- il proponente ha espresso per la Fase 1 la necessità immediata, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni, di rimuovere il “bauletto” (sottofondo stradale) e riutilizzarlo nel sito per la realizzazione delle piste;
- con la nota prot. 19013 la Provincia ha chiesto chiarimenti in merito ai campionamenti ed al destino dello strato di usura del piazzale;
- ARPAV nel proprio contributo istruttorio (allegato 1) ha valutato “parzialmente ottemperata” la prescrizione n. 1, la cui completa ottemperanza potrà essere verificata solo al termine della fase di cantiere, richiedendo l'integrazione/adeguamento della documentazione;
- la Provincia con la nota prot. 21865 del 09/08/2024 ha specificato che “l'assimilazione a sito industriale dell'area di intervento, può considerarsi valido solo all'uso dell'area prima dell'intervento di riqualificazione in esame; per quanto riguarda, invece, il suo utilizzo futuro, vale la destinazione urbanistica ZTO C2 di espansione, a prevalente uso residenziale e alberghiero. Pertanto, in base ai disposti del DPR 120/2017 è coerente il riutilizzo in sito solamente delle terre e rocce che rispettano i limiti di colonna A della tabella 2 Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006.”
- nell'elaborato “Gestione delle terre e rocce da scavo rev. 02” (prot. 22252 del 14/08/2024):
 - vengono rivisti, in leggera riduzione, i volumi di scavo previsti, senza

- giustificazione;
 - viene stralciata la previsione di assimilazione a sito industriale dell'area di intervento;
 - si dà conto che sono aumentati da 8 a 10 i campioni di terreno analizzati, inoltre *“è stato stabilito di procedere ad ulteriori campionamenti per poter limitare al massimo i volumi che è necessario allontanare dal cantiere in ottemperanza alla parte IV del TUA. Il vantaggio è anche legato alla riduzione del disagio dovuto agli autocarri necessari per movimentare grandi volumi a distanze importanti. Quindi nello spirito della riduzione dell'impatto ambientale complessivo, una migliore e più puntuale caratterizzazione del sito, questa strategia rappresenta un vantaggio ambientale a vantaggio soprattutto della comunità locale che vede così mitigati alcuni aspetti contingenti.”*;
 - si sono approfonditi i sondaggi (come preannunciato nella precedente relazione), in particolare per lo strato a matrice eterogenea di spessore circa 60 cm, al di sotto della pavimentazione bituminosa (spessore medio circa 20 cm), in precedenza denominato “bauletto”, in riferimento alla definizione di “suolo” di cui all'art. 3 DL n.2 del 25/01/2012, per cui è stato possibile circoscrivere meglio i volumi interessati al superamento delle CSC della Colonna A della tabella 2 Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006. Pertanto riguardo la fondazione stradale il volume complessivo di 6.544 mc risulta suddivisibile in 6.203 mc che rispettano di valori di colonna A e 340 mc che rispettano i valori di colonna B (precedentemente quantificati in 2.114 mc);
 - analogamente verrà fatto un secondo “raffittimento” per il terreno più profondo, definito “in situ”, per cui la relazione stima una riduzione dei volumi in colonna B, riportata nelle tabelle a pag. 17;
 - il proponente ha dichiarato che “tutto il terreno che rientra in colonna A è privo di elementi antropici” e che sarà garantita la tracciabilità dei volumi di materiale scavato che verranno impiegati nelle fasi di cantierizzazione;
 - non sono previsti siti di deposito intermedio nei quali trasferire il materiale da scavo al fine di garantire l'operatività della tecnica di scavo top-down (si veda, al riguardo anche pagina 46/47 del documento 8760-00001001-YS-000001 Rev.01 - Piano di Gestione Rifiuti), da prevedere nel caso di indisponibilità degli impianti di destino;
- **si segnalano alcune altre incongruenze che andranno risolte a valle delle nuove caratterizzazioni e delle più puntuali stime volumetriche:**
- la definizione di suolo cui fare riferimento è quella del DPR 120/2017 art. 2 b), e che la citata nota del MATIM n. 1338 del 14/05/2014 è superata dalle disposizioni del DPR 120/2017, pertanto si rammenta che i contenuti della nota possono fornire un'utile indicazione, a titolo esemplificativo;
 - il volume previsto in esubero nella precedente versione sommava a 120.941 mc (pag. 15), oppure 128.061 mc (pag. 6) che, a fronte di un volume scavato di 151.684 mc fa desumere un riutilizzo in sito di 29.684 mc, mentre nell'attuale

revisione si prevede un volume complessivo di scavo di 151.000 mc circa, ed un conferimento all'esterno di 144.360 mc, con un riutilizzo in sito di soli 6.544 mc;

- il valore di 96.000 mc in colonna A indicato in fondo alla pag. 18 è da aggiornare alla luce delle nuove stime (85.960 mc);
- si valuta favorevolmente la previsione di una intensificazione dei punti di campionamento al fine di minimizzare i volumi qualificabili in colonna B, ricordando che comunque è previsto l'allontanamento di una parte maggioritaria (quantificata in sede di verifica di assoggettabilità a VIA in 130.000 mc) rispetto ai complessivi 151.000 mc (circa), pertanto resterà significativa la quantità di terreno da movimentare al di fuori del cantiere, se pur con destinazioni più prossime;
- al momento non si valutano attendibili le stime riportate nelle tabelle di pag.17, in attesa degli esiti analitici che soli possono giustificare le differenti caratterizzazioni e quantificazioni;
- la prescrizione n. 1 è rivolta alla fase di cantiere, al momento non ancora attivata in quanto il progetto non è ancora approvato e non dispone di idoneo titolo edilizio;

La condizione ambientale n. 1 non è pertinente con questa fase (progettazione); l'ottemperanza per quanto riguarda la fase documentale dovrà avvenire prima dell'avvio del cantiere mediante aggiornamento del documento "Gestione delle terre e rocce da scavo" secondo le indicazioni sopra riportate. Dal punto di vista operativo, poi, l'ottemperanza si riferisce alla corretta gestione del cantiere per tutta la sua durata.

CONDIZIONE AMBIENTALE n. 2

La prescrizione oggetto di valutazione è la seguente:

Prescrizione n. 2	
Oggetto della prescrizione	<p>Monitoraggio</p> <p>Prima dell'avvio dell'attività di cantiere sia trasmesso ad ARPAV e a questa Provincia e validato il piano di monitoraggio per le componenti atmosfera, rumore, vibrazioni e radiazioni ionizzanti, aggiornato sulla base della progettazione definitiva e degli elaborati di cantierizzazione.</p> <p>Il piano deve avere i contenuti previsti dalle Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) a cura di ISPRA.</p> <p>Qualora il monitoraggio evidenziasse per una o più componenti ambientali il verificarsi di impatti ulteriori o diversi da quelli valutati, il proponente dovrà proporre e concordare con le autorità</p>

	competenti ulteriori misure mitigative, ferma restando l'applicazione dell'art. 28 del D.Lgs 152/06. Sulla base del piano il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere la reportistica per l'avvio delle verifiche di ottemperanza.
Ambito di applicazione	Atmosfera, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti
Fase	Precedente la cantierizzazione / fase di cantiere / fase di esercizio
Termine di avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività di cantiere, e nei termini previsti dal piano di monitoraggio
Ente vigilante	ARPAV
Enti coinvolti	Provincia di Belluno

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- è stato valutato il piano di monitoraggio "All.2 PMA Cortina rev002_20240726.pdf" allegato al prot. 20542 del 29/07/2024;
- ARPAV nel proprio contributo istruttorio (allegato 1) ha valutato adeguate le proposte di monitoraggio per Atmosfera (indicando l'ubicazione del "punto di bianco"), Radiazioni ionizzanti e Vibrazioni, e ha evidenziato il permanere di carenze per la componente Rumore;
- ARPAV si riserva inoltre "di chiedere eventuali modifiche o integrazioni al PMA qualora dovessero emergere in Corso d'Opera particolari problematiche o lamenti da parte della popolazione sottoposta agli impatti dovuti alle lavorazioni";
- il proponente con il prot. 22252 del 14/08/2024 ha aggiornato il documento "Proposta di Piano di Monitoraggio" con il file "All.2 PMA Cortina rev003_20240726.pdf", nel quale al par. 11 (pag. 35) è stata correttamente aggiornata la tabella con le frequenze di monitoraggio per la componente "rumore";
- il proponente ha assunto l'impegno a svolgere un monitoraggio "ante operam" per la componente Rumore della durata di 24h entro il 15/09/2024, in conformità alla tabella sopra citata;
- il provvedimento di ottemperanza per la fase ante operam costituisce validazione del Piano di Monitoraggio Ambientale, pertanto il proponente si assume l'impegno a rispettarne tutte le disposizioni;
- la prescrizione attiene le fasi ante operam, in corso d'opera e post operam;

La condizione ambientale n. 2 è parzialmente ottemperata. La verifica è da completarsi con la tempestiva trasmissione dei report di monitoraggio per le fasi ante operam, in corso d'opera e post operam, e con l'attuazione di tutte le misure previste dal piano di

monitoraggio.

CONDIZIONE AMBIENTALE n. 3

La prescrizione oggetto di valutazione è la seguente:

Prescrizione n. 3	
Oggetto della prescrizione	Data la localizzazione dell'intervento e il presumibile superamento dei limiti di immissione presso alcuni recettori, le fasi successive di progettazione prevedano le misure di contenimento del rumore atte a garantire il non superamento. Le attività di cantiere siano organizzate nel rispetto dei divieti di eseguire attività rumorose riportati all'art. 24 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana del Comune di Cortina, con revisione del cronoprogramma.
Ambito di applicazione	Impatto acustico
Fase	Fase di progettazione definitiva
Termine di avvio Verifica di Ottemperanza	All'approvazione del progetto definitivo
Ente vigilante	Comune, ARPAV
Enti coinvolti	Provincia di Belluno

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- è stato valutato il documento "Valutazione previsionale di impatto acustico ver. 0-2024" datato 26/07/2024 (prot. 20542 del 29/07/2024);
- ARPAV nel proprio contributo istruttorio (allegato 1) ha valutato ottemperata la condizione ambientale, indicando che "eventuali condizioni aggiuntive potranno essere previste in fase di autorizzazione in deroga dal Comune in quanto titolare del provvedimento";
- le mitigazioni previste nella valutazione previsionale (pannelli antirumore supportati da una struttura in acciaio fissata a new jersey dell'altezza minima di 3 metri lungo il lato sud del cantiere, e barriere mobili da montare su reti elettrosaldate lungo il lato nord, da disporre tra le sorgenti sonore e i ricettori) sono da considerarsi parte del progetto in approvazione;
- in merito al secondo periodo della prescrizione, si prende atto che la relazione non fornisce riscontri e di fatto demanda l'ottemperanza alla definizione della autorizzazione

in deroga da parte del Comune;

La condizione ambientale n. 3 è parzialmente ottemperata. Il proponente, prima dell'avvio dell'attività di cantiere, dovrà trasmettere un documento attestante le modalità di adempimento alla seconda parte della prescrizione.

CONDIZIONE AMBIENTALE n. 4

La prescrizione oggetto di valutazione è la seguente:

Prescrizione n. 4	
Oggetto della prescrizione	Il progetto definitivo sia integrato con una valutazione di clima acustico più accurata e aderente alle Linee Guida redatte da ARPAV, considerando il periodo di maggiore impatto per la presenza della SS51, e sviluppando soluzioni tecniche idonee al rispetto dei requisiti di clima acustico.
Ambito di applicazione	Clima acustico
Fase	Fase di progettazione definitiva
Termine di avvio Verifica di Ottemperanza	All'approvazione del progetto definitivo
Ente vigilante	Comune, ARPAV
Enti coinvolti	Provincia di Belluno

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- è stato valutato il documento “Valutazione previsionale di impatto acustico ver. 0-2024” datato 26/07/2024 (prot. 20542 del 29/07/2024);
- la valutazione previsionale tiene conto della prima fase e pure dei successivi stralci progettuali, simulando le condizioni più gravose di inquinamento acustico - in assenza e in presenza di mitigazioni - nei tre comparti: nord-occidentale, centrale e sud-orientale;
- ARPAV nel proprio contributo istruttorio (allegato 1) ha formulato due ipotesi interpretative in merito all'ottemperanza;
- si conferma che la condizione ambientale n. 4 si riferisce ad una più accurata valutazione del clima acustico nella fase di cantiere, in linea con le valutazioni del Comitato Tecnico Provinciale VIA n. 1 dell'11 marzo 2022, parte integrante della det. n. 236/2022 che ha ritenuto il progetto “coerente e compatibile con il suo intorno, e - ad opere realizzate - non produce impatti significativi e negativi, ma dato il contesto urbano e di pregio nel quale si inserisce, la fase di cantiere produce inevitabili impatti ambientali di natura

temporanea e reversibile, pertanto la massima cura ed attenzione deve essere posta nelle misure di gestione del cantiere e di mitigazione degli impatti nella fase in corso d'opera, anche in relazione ai possibili effetti cumulativi per la realizzazione di opere pubbliche e private in vista delle Olimpiadi Invernali 2026”;

- è da assumere pertanto la valutazione di ARPAV “qualora, come si evince dalla documentazione analizzata, sia stata intenzione valutare il clima acustico nelle sole fasi del cantiere, si può ritenere che l'ottemperanza 4 sia verificata dalle integrazioni e valutazioni modellistiche proposte nel nuovo allegato 3”;
- la componente “Rumore” sarà oggetto di monitoraggio in adempimento del PMA nelle *fasi ante operam, in operam e post operam* (condizione ambientale n. 2);

La condizione ambientale n. 4 è ottemperata.

CONDIZIONE AMBIENTALE n. 5

La prescrizione oggetto di valutazione è la seguente:

Prescrizione n. 5	
Oggetto della prescrizione	Il progetto definitivo preveda tutte le misure per il risparmio della risorsa idrica, compresa la presenza di reti duali e l'uso di acque non potabili/ trattate per i WC. Non possono essere installate fontane ornamentali che utilizzino acqua potabile o che non prevedano il ricircolo dell'acqua utilizzata. Le fontane a uso potabile devono essere munite di rubinetto. Gli scarichi devono avvenire nella rete delle meteoriche.
Ambito di applicazione	Approvvigionamento idrico - P.T.A.
Fase	Progettazione definitiva
Termine di avvio Verifica di Ottemperanza	All'approvazione del progetto definitivo
Ente vigilante	Provincia di Belluno
Enti coinvolti	–

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- lo stralcio progettuale attualmente in approvazione riguarda l'edificio denominato “C” e le strutture al grezzo del parcheggio interrato, con le relative opere provvisoria;
- il proponente ha integrato il progetto dell'edificio C con l'elaborato “Schema impianto idrosanitario” (allegato 5 al prot. 20542 del 29/07/2024), che prevede la predisposizione

di reti separate e la possibilità di recupero delle meteoriche per gli usi non potabili, fermo restando che i sottoservizi saranno progettati e realizzati nell'ambito di successivo stralcio progettuale, con la previsione di una vasca di accumulo per il riuso delle meteoriche;

La condizione ambientale n. 5 è parzialmente ottemperata (fase 1). La verifica è da completarsi nell'ambito della progettazione dei successivi stralci progettuali.

CONDIZIONE AMBIENTALE n. 6

La prescrizione oggetto di valutazione è la seguente:

Prescrizione n. 6	
Oggetto della prescrizione	Deve essere garantita la gestione separata dei rifiuti a matrice cementizia prodotti dalle operazioni di gettata rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo. Il progetto definitivo dovrà individuare le aree di deposito temporaneo di questi rifiuti, e degli altri rifiuti prodotti dal cantiere, così come definite dal DLgs 152/2006 e smi ovvero le aree di deposito preliminare D15 o di messa in riserva R13 qualora ne ricorrano le condizioni, che dovranno essere autorizzate da questa Provincia.
Ambito di applicazione	Gestione dei rifiuti
Fase	Progettazione definitiva
Termine di avvio Verifica di Ottemperanza	All'approvazione del progetto definitivo
Ente vigilante	ARPAV, Provincia di Belluno

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- è stato valutato il documento "Piano di gestione rifiuti rev 1" datato 18/07/2024 (prot. 20542 del 29/07/2024);
- il contributo istruttorio di ARPAV (allegato 1) ha valutato la prescrizione "ottemperata, a condizione che venga presentata la versione revisionata del PGR", precisando punto per punto gli adeguamenti necessari;
- il proponente con prot. 22252 del 14/08/2024 ha depositato il documento "Piano di Gestione Rifiuti" rev. 02 del 14/08/2024 (file "All.6.1 PGR CORTINA_8760-00001001-YS-000001_01_202408214.pdf"), nel quale ha parzialmente recepito le indicazioni del contributo istruttorio di ARPAV;

In generale si rileva una nutrita riproposizione personalizzata delle normative vigenti,

rispetto alla quale si deve rammentare che il testo ufficiale delle leggi e delle norme tecniche è comunque prevalente e a esso unicamente si farà riferimento nelle fasi successive di valutazione.

Inoltre il documento è modificato come di seguito:

- è vietato separare a posteriori i rifiuti a matrice cementizia dalle terre e rocce da scavo al fine di poterle gestire come sottoprodotto; in mancanza di una raccolta o scavo selettivi delle due diverse frazioni, tutto il materiale dovrà essere gestito come rifiuto. La gestione come sottoprodotto è possibile solo per le terre scavate in maniera selettiva e tenute distinte, fin dall'origine, nelle varie lavorazioni (cioè, per esempio, a partire dallo scavo, dal taglio del terreno, dal getto del diaframma o delle palificazioni), e quindi senza commistioni con i materiali da costruzione/provenienti dal cantiere. Lo stesso discorso vale nel caso di sversamento, fortuito o meno, di materiale cementizio, nel qual caso anche la terra dovrà essere gestita come rifiuto e non come sottoprodotto. S'intende quindi stralciato dal documento qualsiasi riferimento alla separazione ex post di terre e rocce da scavo dal cemento, anche sversato, o da qualsiasi altro rifiuto/materiale a matrice cementizia o comunque derivante dalle lavorazioni di cantiere;
- qualsiasi attività di gestione rifiuti, richiamata nelle premesse, compreso il "riciclo in loco" è soggetta ad autorizzazione preventiva; l'unica attività che il produttore può eseguire senza alcun titolo è il deposito temporaneo presso il produttore, secondo le disposizioni dell'art.185 bis del DLgs 152/2006; s'intendono quindi stralciati tutti i riferimenti ad attività di gestione rifiuti in quanto non autorizzate;
- la procedura di classificazione del rifiuto è ancora descritta in maniera confusa; poiché, comunque, detta procedura è contenuta nell'allegato D alla parte IV del DLgs 152/2006, che non contiene solamente l'elenco europeo dei rifiuti, esso s'intende recepito nel documento del proponente con lo stralcio qualsiasi contenuto difforme;
- le volumetrie delle T&R devono essere coerenti con quelle indicate nello specifico documento "Gestione delle terre e rocce da scavo";
- si ribadisce quanto ripetuto più volte da ARPAV e cioè che l'art. 183 ora vigente prevede al comma b-ter) che siano rifiuti urbani tra l'altro "i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater **prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies**". L'allegato L-quinquies non include le attività di cantiere/impresedi edili quindi l'assimilabilità dei rifiuti prodotti dalle attività oggetto del presente piano di gestione non è contemplabile dal punto di vista normativo; s'intende quindi stralciato dal documento in valutazione qualsiasi riferimento ai rifiuti assimilabili agli urbani;
- a prescindere dalle denominazioni utilizzate nel documento, i soggetti terzi ai quali sono affidati i rifiuti devono essere muniti delle necessarie iscrizioni e

autorizzazioni; per quanto attiene il trasporto dei propri rifiuti, si richiama l'art 212 comma 8 del DLgs 152/2006; il documento s'intende quindi integrato con quanto qui indicato;

- con riferimento al paragrafo 7.2, i fluidi provenienti dalle lavorazioni devono essere gestiti come rifiuti liquidi; non possono essere manipolati né possono essere miscelati fra loro rifiuti con diverso codice; il loro deposito deve avvenire in contenitori a tenuta e resistenti rispetto alle loro caratteristiche chimiche e fisiche; il deposito deve essere dotato di bacino di contenimento con caratteristiche secondo normativa vigente e deve essere protetto dalle intemperie;
- per limitare la gestione delle T&R come rifiuto, gli interventi di manutenzione e rifornimento dei macchinari e dei mezzi d'opera dovranno essere eseguiti o presso terzi autorizzati o, qualora avvengano in cantiere, dovranno essere allestite preventivamente all'inizio lavori apposite aree dedicate, realizzate mediante battitura del fondo e utilizzo di membrane impermeabili in grado di resistere al carico dei mezzi e alle sollecitazioni del loro movimento. Non sarà consentito rifornirsi di carburante, sostare o riparare i mezzi fuori da dette aree;
- si ritiene valido il "Piano di Gestione Rifiuti" proposto, modificato e integrato con tutto quanto indicato ai punti precedenti;
- sarà onere del proponente la puntuale applicazione di quanto indicato nel PGR durante la fase di cantiere;

La condizione ambientale n. 6 è ottemperata con le integrazioni e modifiche sopra riportate alla documentazione posta in approvazione in Conferenza di Servizi.

CONDIZIONE AMBIENTALE n. 7

La prescrizione oggetto di valutazione è la seguente:

Prescrizione n. 7	
Oggetto della prescrizione	Cantierizzazione Devono essere comunicate anticipatamente alla Provincia - Servizio VIA e ad ARPAV - Dipartimento provinciale di Belluno, le date di inizio e fine lavori, ed i periodi di sospensione.
Ambito di applicazione	aspetti gestionali
Fase	fase di cantiere
Termine di avvio Verifica di Ottemperanza	prima dell'avvio/sospensione delle attività di cantiere

Ente vigilante	Provincia di Belluno, ARPAV
Enti coinvolti	–

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- il proponente ha dato riscontro dell'attuazione della prescrizione con il prot. 20542 del 29/07/2024, indicando che:
 - “L'avvio delle lavorazioni è subordinato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni. Per quanto riguarda le attività preliminari finalizzate alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi e agli accertamenti archeologici si stima di poter dare avvio alle lavorazioni a partire dal 10.07.2024. Sarà cura del concessionario trasmettere l'aggiornamento delle date di inizio/fine e relativo cronoprogramma in fase di definizione.”
 - “Il concessionario RENCO Cortina Elite precisa che in data 26/07/2024 ha inoltrato comunicazione di inizio lavori per attività preliminari consistenti nello scotico dell'asfalto e rimozione del cassonetto di fondazione. Si prevede l'inizio delle attività per il giorno 29/07/2024.”
- è presente agli atti di questa Provincia comunicazione da parte di RENCO Cortina Elite (prot. 17134 del 19/06/2024) che la data di inizio lavori era prevista per l'8 agosto, termine evidentemente non più compatibile con i tempi del procedimento autorizzativo;
- ai fini del coordinamento con la condizione ambientale n. 2, **si rileva inoltre che tutte le analisi e misurazioni previste dal Piano di Monitoraggio Ambientale per la fase Ante Operam vanno evidentemente condotte nel periodo intercorrente tra la determinazione di ottemperanza e l'inizio effettivo delle lavorazioni. Qualora sull'area siano in corso lavorazioni relative alle “attività preliminari” le stesse dovranno essere sospese per la durata necessaria al corretto svolgimento dei rilievi e misurazioni Ante Operam, come da PMA validato;**

La condizione ambientale n. 7 non è pertinente a questa fase (progettazione), ma dovrà essere ottemperata per tutta la durata della cantierizzazione.

CONDIZIONE AMBIENTALE n. 8

La prescrizione oggetto di valutazione è la seguente:

Prescrizione n. 8	
Oggetto della prescrizione	Impatti cumulativi Dovrà essere istituito un coordinamento a cura della D.L. e sotto

	<p>la supervisione del Comune per individuare percorsi o tempistiche differenziati per l'ingresso e uscita dei materiali dal cantiere. Il coordinamento dovrà essere esteso ad eventuali altri interventi che dovessero espletare i loro effetti contemporaneamente (es. nuovo parcheggio in largo Poste, Hotel Ampezzo, ...).</p> <p>Le fasi di lavorazione maggiormente impattanti in termini di emissioni e di carico sulla viabilità dovranno essere eseguite al di fuori dei periodi di maggiore afflusso turistico.</p> <p>Sarà cura del soggetto aggiudicatario trasmettere alla Provincia-Servizio VIA, i verbali e comunicare le decisioni prese in sede di coordinamento.</p>
Ambito di applicazione	intero intervento
Fase	fase di cantiere
Termine di avvio Verifica di Ottemperanza	prima dell'avvio delle attività di cantiere
Ente vigilante	Provincia di Belluno
Enti coinvolti	Comune

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- il proponente ha dato riscontro dell'attuazione della prescrizione con il prot. 20542 del 29/07/2024, indicando che: "Il concessionario ha già trasmesso al Comune le ipotesi di sviluppo del cantiere al fine della valutazione degli impatti cumulativi. Si rimanda a nota specifica del RUP per la valutazione congiunta con altri cantieri attivi e non di competenza. (allegato 8)";
- il citato allegato 8 riporta, a cura del RUP, i cantieri insistenti in un intorno significativo dell'opera, dando atto che "rimane in capo al Comune nelle funzioni di specifici servizi la gestione della viabilità (lavori Pubblici, polizia locale)";

La condizione ambientale n. 8 non è pertinente questa fase (progettazione), ma dovrà essere ottemperata per tutta la durata della cantierizzazione; si conferma che il soggetto aggiudicatario dovrà "trasmettere alla Provincia-Servizio VIA, i verbali e comunicare le decisioni prese in sede di coordinamento."

CONDIZIONE AMBIENTALE n. 9

La prescrizione oggetto di valutazione è la seguente:

Oggetto della prescrizione	Aspetti geologici idrogeologici e geotecnici Venga sviluppato lo studio geologico e geotecnico così come richiesto da normativa vigente nelle varie fasi progettuali. Vengano altresì valutati in fase di progetto definitivo e/o esecutivo tutti gli aspetti relativi alla circolazione delle acque sotterranee che si potrebbero incontrare durante le fasi di scavo, alla loro gestione e alla valutazione di possibili cedimenti che si potrebbero indurre negli edifici posti nelle aree contermini nel caso in cui si vada ad emungere la falda. Inoltre, per la protezione delle acque sotterranee devono essere sviluppate le misure di tutela da applicare in fase di cantiere al fine di impedire percolamenti e contaminazioni. Siano quindi valutate le interazioni dell'opera sui manufatti attigui.
Ambito di applicazione	intero progetto
Fase	fase di progettazione esecutiva/fase di cantiere
Termine di avvio Verifica di Ottemperanza	fase di progettazione esecutiva/fase di cantiere
Ente vigilante	Provincia di Belluno
Enti coinvolti	

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- sono stati valutati i seguenti documenti:
 - Relazione geologica in data 25/02/2024 (allegato 5)
 - Relazione geotecnica in data 31/05/2024 (allegato 6)
- con la nota prot. 19013 del 09/07/2024 la Provincia ha segnalato la mancanza della firma sulla relazione geotecnica, carenza superata con il deposito degli atti per l'approvazione della fase 1 in Conferenza di servizi;
- la Provincia con nota n. 19985 del 22/07/2024 ha richiesto specifiche integrazioni relativamente alla documentazione geologico-geotecnica;
- il proponente ha parzialmente riscontrato con documentazione integrativa prot. 20542 del 29/07/2024;
- la Provincia con la nota n. 21865 del 09/08/2024 ha comunicato che "ai fini dell'ottemperanza alla condizione ambientale n. 9, con le integrazioni presentate il 26/07/2024 sono state meglio esplicitate dal proponente le fasi di scavo, l'interazione di queste con la falda, le opere di sostegno provvisoria/definitiva, i monitoraggi e le valutazioni sui cedimenti riguardanti la prima parte della prescrizione, non si sono invece

avuti riscontri relativamente alla seconda parte riguardante le misure di tutela che si intende applicare in fase di cantiere al fine di impedire percolamenti e contaminazione della falda.”;

- il proponente ha riscontrato con nota in data 14/08/2024 (prot. 22252 del 14/08/2024);
- la documentazione di ottemperanza presenta lo studio geologico e lo studio geotecnico eseguiti così come richiesto da normativa vigente. La relazione geologica ha definito il modello geologico sulla base di un sondaggio geognostico e su indagini geofisiche eseguite nel 2021; successivamente, nell’aggiornamento della stessa relazione geologica datato febbraio 2024, vengono riportate delle ulteriori considerazioni geologiche sulla base di altre campagne geognostiche eseguite nel 2022 e 2023 con relative prove in sito e analisi di laboratorio con monitoraggio livelli piezometrici (04/2022 - 04/2023), allegate in calce alla stessa. Tali considerazioni evidenziano che le successive campagne geognostiche confermano le carenti caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dal progetto rimandando ad ulteriori approfondimenti geologico-stratigrafici e geotecnici tuttora in corso. Rispetto alla relazione del febbraio 2022, che indicava un livello di falda a 1215 - 1216 m s.l.m. (-12 m dall’attuale piazzale stazione), non vengono riportate ulteriori valutazioni e/o conferme in merito, anche sulla base delle nuove indagini geognostiche con prove in sito eseguite dal 2022 al 2023 e valutazioni sui livelli piezometrici monitorati che, su S3, riportano un livello di circa - 8 m da p.c..

Anche la relazione geotecnica, eseguendo tutte le verifiche relative al primo stralcio (edificio C e opere provvisoriale allo scavo dell’interrato che verrà realizzato con la tecnica costruttiva del top-down), per quanto riguarda la falda, riporta il livello individuato a 1215 - 1216 m s.l.m. e non riporta indicazioni su come verrà gestita la falda e se si prevede di incontrarla con lo scavo dell’ultimo piano interrato che, si deduce dalla sezione tipologica DS.6.C.11_SE.D.C0.SE01.0, è prossimo alla quota 1215-1216 m s.l.m..

- la documentazione depositata con prot. 22252 del 14/08/2024 (“Relazione geotecnica rev.02” del 13/08/2024, file “All.6_Relazione geotecnica_R2.pdf”) integra un nuovo cap. 9 “Misure di tutela della falda”, nel quale sono previsti:
 - presidi ambientali per la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche;
 - area dedicata al rifornimento mezzi di cantiere;
 - in merito all’utilizzo di fanghi bentonitici per la realizzazione di diaframmi e pali trivellati, l’eventuale utilizzo di “camicie metalliche a supporto delle pareti di scavo, recuperate durante le successive operazioni di getto oppure lamierini metallici e perdere”;
 - predisposizione di zone dedicate al carico/scarico dei materiali;
 - deposito temporaneo dei rifiuti in idonei contenitori e aree;
 - interruzione dei lavori in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli;
- non si ritiene coerente la previsione di effettuare le operazioni di “sostituzione di olio lubrificante, riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici” con l’utilizzo di “kit universali di pronto intervento per la raccolta di liquidi inquinanti” (pag. 61): tali kit



dovranno essere presenti in cantiere per l'intervento in caso di spandimenti accidentali, mentre gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti in apposite aree dedicate al rifornimento e alla sosta dei mezzi, realizzate mediante battitura del fondo e utilizzo di membrane impermeabili. Non sarà consentito rifornirsi di carburante, sostare o riparare i mezzi fuori da dette aree;

- in merito a “eventuali rifiuti o scorie prodotti durante le lavorazioni e/o presenti nel terreno da riutilizzare in sito” (pag. 62) si rimanda a quanto già prescritto da ARPAV in merito al “Piano di Gestione Rifiuti”, ovvero “Per quanto riguarda la gestione separata dei rifiuti a matrice cementizia prodotti dalle operazioni di gettata rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo si ribadisce che, in mancanza di una raccolta o scavo selettivi delle due diverse frazioni, il materiale dovrà essere gestito come rifiuto. La gestione come sottoprodotto è possibile solo per le terre scavate in maniera selettiva rispetto ad altri rifiuti presenti e quindi senza commistioni tra le diverse frazioni. Lo stesso discorso vale nel caso di sversamento fortuito di materiale cementizio ipotizzato a pag. 48: il materiale definito nel documento come “terrigeno contaminato” dovrà comunque essere gestito come rifiuto e non come sottoprodotto.”;
- si prescrive l'utilizzo delle camicie metalliche o dei lamierini metallici in tutti i casi in cui vengano utilizzati i fanghi bentonitici in falda o sotto falda;
- la documentazione di ottemperanza non chiarisce come saranno gestite le acque di lavorazione necessarie per le perforazioni, e come si opererà per evitarne la percolazione nel sottosuolo. Si prescrive che il proponente integri il documento prima della CdS;
- si segnala una incongruenza:
 - a pag. 61 della Relazione Geotecnica rev. 02 viene indicato che *“Verrà previsto il convogliamento delle acque meteoriche (al fine di evitare fenomeni di incanalamento ed erosione) e il trattamento delle acque provenienti dal lavaggio della canala delle betoniere, delle acque di lavorazione e di quelle di dilavamento delle superfici di cantiere. Tutte le attività, comprese quelle relative alla realizzazione delle piste di cantiere, verranno svolte senza ostacolare il regolare deflusso delle acque.”*
 - a pag. 28 del Piano di Gestione Rifiuti rev. 02 viene indicato che *“Per quanto attiene i liquidi prodotti dal lavaggio di betoniere, pneumatici mezzi etc., questi saranno convogliati in vasche di contenimento in opportuni impianti dissabbiatori e disoleatori che provvederanno al loro trattamento; i fanghi di decantazione depositati a fondo delle vasche di lavaggio saranno rimossi e smaltiti con frequenza trimestrale o ogni qualvolta il livello di riempimento sia tale da giustificare lo svuotamento.”*
 - a pag. 47 dello stesso Piano di Gestione Rifiuti rev. 02 viene indicato che *“Per le attività derivanti dalle operazioni di lavaggio canalette di gettata e pulizia betoniera, queste non verranno eseguite nel sito di lavorazione, dato che gli spazi sono ridotti e non vi è al momento la possibilità di realizzare una vasca adatta al recepimento di tali liquidi.”*
 - con riferimento alla relazione geotecnica, pagina 61, il documento è emendato eliminando qualsiasi attività di scarico di acque che non siano acque meteoriche pulite e, ovviamente, operando conformemente;

- i documenti elencati al punto precedente devono essere resi concordi nelle loro affermazioni;
- la prescrizione prevede adempimenti anche in fase di cantiere, e nel dettaglio:
 - controlli dei cedimenti delle opere di sostegno allo scavo (paratia) e degli edifici negli intorni (fase di monitoraggio previsto dal cap. 5.1 della relazione geotecnica), e trasmissione dei relativi report ogni qual volta i valori riscontrati superino quelli attesi;
 - monitoraggio sulle contaminazioni "dell'eventuale" falda;

La condizione ambientale n. 9 è parzialmente ottemperata (fase di progettazione), con le precisazioni e prescrizioni - sopra riportate in carattere sottolineato - alla documentazione predisposta per la Conferenza di Servizi. La verifica è da completarsi per la fase di cantiere secondo gli adempimenti sopra descritti, inviando le reportistiche dei controlli/monitoraggi eseguiti.

CONDIZIONE AMBIENTALE n. 10

La prescrizione oggetto di valutazione è la seguente:

Prescrizione n. 10	
Oggetto della prescrizione	Impatti viabilistici. Qualora non sia realizzata la rotatoria proposta da ANAS lungo la ss 51 all'altezza di Pian da Lago prima dell'avvio della fase di cantiere, il proponente dovrà adeguare il tracciato stradale riprendendo quanto previsto dal progetto A.N.A.S. per la parte del nuovo tornante di collegamento con Pian da Lago e dell'innesto con la ss 51. L'innesto con la ss 51 dovrà essere regolato con semaforo per consentire la immissione dei bus.
Ambito di applicazione	viabilità
Fase	fase di cantiere e in opera
Termine di avvio Verifica di Ottemperanza	prima dell'avvio delle attività di cantiere
Ente vigilante	Provincia di Belluno
Enti coinvolti	Comune, ANAS

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- il proponente ha dato riscontro dell'attuazione della prescrizione con il prot. 18827 del 09/07/2024 trasmettendo la relazione "Analisi viabilità bus incrocio tra S.S.51 Alemagna e Pian da Lago";
- la Provincia con la nota 19013 del 09/07/2024 ha evidenziato una serie di carenze, cui il proponente ha dato parziale riscontro con la relazione "Analisi viabilità bus incrocio tra S.S.51 Alemagna e Pian da Lago rev.1" prot. 20542 del 29/07/2024;
- la Provincia con la nota n. 21865 del 09/08/2024 ha comunicato che "ai fini dell'ottemperanza alla condizione ambientale n. 10 la relazione presenta carenze sotto vari profili";
- il proponente ha depositato con nota in data 14/08/2024 (prot. 22252 del 14/08) il documento "Analisi viabilità bus incrocio SS51 Alemagna Pian da Lago rev. 02" del 13/08/2024 (file "All.7_Analisi viabilità Pian da Lago_Rev2.pdf"), che dà riscontro alle carenze rilevate;
- il proponente ha formulato alcune proposte di ottemperanza alla condizione ambientale n. 10 alternative a quella individuata in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA, alla luce dei successivi approfondimenti svolti nel periodo intercorrente tra l'esclusione dalla VIA e l'elaborazione del progetto esecutivo (fase 1), e dei sopralluoghi svolti dalle autorità competenti (Comune, Provincia) per la verifica di funzionalità dell'area di Pian da Lago e relativa viabilità di accesso ai fini della c.d. "sosta prolungata";
- si precisa che con il termine "sosta breve" si intende la necessità di far sostare i bus in fermata per un tempo che va da mezz'ora a due ore circa, mentre con il termine "sosta prolungata" si intende la necessità di far sostare i bus in fermata oltre le due ore e fino anche al giorno seguente;
- va specificato che la *ratio* della prescrizione è quella di garantire che i bus diretti o provenienti alla/dalla "sosta prolungata" a Pian da Lago possano circolare in sicurezza e senza creare interferenze o aggravii sulla viabilità sia locale che statale;
- va inoltre specificato che, per lo svolgimento delle "attività preliminari" presso il piazzale della ex stazione (bonifica ordigni bellici, spostamento dei sottoservizi e accertamenti archeologici), il trasporto pubblico locale extraurbano è stato riorganizzato, individuando un'area di "sosta breve" in prossimità dello Stadio Olimpico del Ghiaccio, mentre "nelle more dell'ottemperanza alla prescrizione n. 10 del parere VIA n. 1 del 11/03/2022 allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 236/2022 relativa all'area di sosta prolungata prevista a Pian da Lago" è stata individuata, quale soluzione temporanea, il "piazzale messo a disposizione dal Comune in loc. Fiames situato di fronte al campo sportivo sul lato opposto della S.S. n. 51 di Alemagna" (rif. Autorizzazione Provvisoria interferenze di cantiere per i lavori di prossima realizzazione presso l'area dell' Ex stazione ferroviaria" di Cortina d'Ampezzo (BL). (Art. n. 5 del DPR 753/80), prot. 16895 del 17/06/2024 del Servizio Trasporti);
- le criticità rilevate nel corso delle prove tecniche eseguite sono:
 - scarsa visibilità nella manovra di svolta a destra del bus che dalla statale si immette nella comunale;

- scarsa visibilità ed elevata interferenza con i flussi di traffico nella manovra di uscita del bus dalla strada comunale alla statale in direzione di Cortina;
- sezione inadeguata della strada comunale per garantire uno scambio sicuro con i veicoli in risalita in particolare quando il bus proviene dalla strada statale (viceversa durante la salita del bus lungo la comunale verso la statale, lo scambio con i veicoli in direzione opposta è possibile);
- la proposta presentata comprende due ipotesi oltre allo stato di fatto, entrambe senza la necessità di adeguare il tracciato in attesa della realizzazione del progetto previsto da ANAS, ma prevedendo di utilizzare, comunque in sicurezza per il TPL, quello esistente:
 - la prima riprende in parte la prescrizione del parere VIA, prevedendo un semaforo per consentire l'immissione dei bus sulla SS.51;
 - la seconda prevede una regolazione semaforica solo per il traffico sulla comunale da e per Pian da Lago, attivata da telecomando sul bus, per permettere ai bus di percorrere la strada con un senso unico alternato sul tratto di immissione. Questa seconda proposta inoltre prevede che i bus utilizzino il capolinea esistente verso Acquabona per l'inversione di marcia, in modo che le manovre di immissione dalla SS.51 a Pian da Lago avvengano sempre con svolta a sinistra garantendo maggiore visibilità, e che quelle di uscita seguano sempre il flusso del traffico verso San Vito con migliori condizioni di visibilità e sicurezza. In questo modo si superano i problemi di transitabilità della strada comunale e si riduce al minimo l'interferenza con i flussi sulla SS.51;
- la relazione analizza la domanda di traffico sulle arterie interessate (S.S. n. 51 e viabilità comunale per Pian da Lago) e svolge delle analisi microsimulative rispetto alle proposte presentate;
- la relazione non specifica come, sulla base dei rilievi eseguiti lungo la SS 51 nel tratto urbano lungo via Roma, anziché allo svincolo con la strada comunale di Pian da Lago (tratto extraurbano distante circa 3 km verso sud), sia stato possibile estrapolare la matrice di origine/destinazione presentata a pag. 12 della relazione (tab. 3.3);
- in conclusione quello che viene indicato come "Scenario n. 2" si dimostra preferibile in quanto soluzione meno invasiva rispetto ai flussi che percorrono la strada statale in direzione di Cortina e San Vito, soprattutto nelle ore di punta;
- dai dati forniti da Dolomiti Bus, nell'arco della giornata dalle 8 alle 23 sono circa 7/8 i bus che utilizzano l'area di Pian da Lago per la sosta prolungata, pertanto la previsione di 4 bus nelle ore di punta appare coerente con i dati ricevuti dall'affidatario del servizio;
- la sosta prolungata a Pian da Lago come proposta garantirebbe la regolarità del servizio, fermo restando che durante la stagione invernale il Comune dovrà garantire il puntuale sgombero della neve sulla viabilità di accesso all'area artigianale. Il tragitto dei bus, aggiuntivo rispetto ai normali percorsi con capolinea presso l'area dell'ex stazione, è un trasferimento tecnico che non necessita di autorizzazione ai sensi del DPR 753/1980, ma che in ogni caso richiederà un sopralluogo ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza anche in riferimento all'area di sosta prolungata che dovrà essere

opportunamente definita, regolamentata, segnalata con segnaletica orizzontale e verticale, e delimitata con adeguata recinzione rispetto alle aree pedonali e mercatali presenti nell'area;

- si rappresenta inoltre, come più volte segnalato dalla Provincia nei propri precedenti pareri, che ai sensi del regolamento Provinciale, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 17 del 29.04.2021, trattandosi di progetto interferente con la viabilità del Trasporto Pubblico Locale extraurbano, la cui amministrazione precedente è il Comune, è previsto il ristoro per maggiori oneri per servizi aggiuntivi. La ditta affidataria ha stimato un servizio aggiuntivo di circa 50.000 Km/anno che corrispondono a circa 100.000€/anno;
- alla luce degli approfondimenti svolti e delle soluzioni prospettate, la disposizione di adeguamento del tracciato stradale è da ritenersi superata;

La condizione ambientale n. 10 è parzialmente ottemperata con l'individuazione della soluzione indicata come "Scenario 2". La verifica è da completarsi nella fase precedente al trasferimento della "sosta prolungata" degli autobus in località Pian da Lago, con lo svolgimento di un sopralluogo congiunto, ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza per la sosta prolungata e della funzionalità degli apprestamenti predisposti.

CONDIZIONE AMBIENTALE n. 11

La prescrizione oggetto di valutazione è la seguente:

Prescrizione n. 11	
Oggetto della prescrizione	Il presente parere si riferisce al progetto così come pervenuto, con le successive integrazioni presentate; eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in fase di progettazione definitiva, esecutiva o in corso d'opera dovranno essere comunicate alla Provincia di Belluno – Servizio VIA, per le opportune valutazioni circa la compatibilità con il parere espresso.
Ambito di applicazione	intero progetto
Fase	fase di progettazione esecutiva/fase di cantiere
Termine di avvio Verifica di Ottemperanza	fase di progettazione esecutiva/fase di cantiere
Ente vigilante	Provincia di Belluno
Enti coinvolti	

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- il proponente con il prot. 20542 del 29/07/2024 ha dato riscontro come segue: “Il concessionario RENCO Cortina Elite conferma che il progetto esecutivo oggetto del presente stralcio in valutazione rispetta il progetto approvato. Eventuali varianti successive verranno tempestivamente comunicate”;

La condizione ambientale n. 11 è parzialmente ottemperata (fase di progettazione esecutiva del primo stralcio, denominato “fase 1”). La verifica è da completarsi nell’ambito della progettazione dei successivi stralci progettuali e della fase di cantiere.

Resta fermo l’obbligo di richiedere il completamento della verifica di ottemperanza per le successive fasi, come sopra indicato.

Il Responsabile del Servizio VIA

arch. Antonella Galantin

(F.to in modalità digitale ex D.lgs 82/2005)

Allegato:

- ALLEGATO 1 - 5a0cd4_2024-0074189_Marcato.pdf

Dipartimento Provinciale di Belluno
Unità Organizzativa Controlli Ambientali

Prot. vedi file segnatura xml allegato

Provincia di Belluno
Settore Acque, Ambiente, Cultura
Servizio VIA
ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it

Oggetto: Intervento di riqualificazione dell'area della "ex Stazione Ferroviaria" di Cortina d'Ampezzo ai sensi degli artt. 193 e ss. del D.Lgs 36/2023. Fase 1. Verifiche di ottemperanza al provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA (Determinazione Dirigenziale n. 236/2022) per la fase ante operam.

Contributo istruttorio in merito all'ottemperanza.

Si fa seguito alla nota della Provincia di Belluno prot. n. 19013/2024 relativa avvio del procedimento di verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/06, e ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e alle successive note n. 19524/2024, n. 19985/2024 e n. 20661/2024.

Esaminata la documentazione pervenuta, si esprimono quindi le seguenti valutazioni.

Adempimenti della prescrizione n. 1 della Determinazione N.236 DEL 11.03.2022

Gli adempimenti previsti dalla prescrizione n. 1 sono i seguenti:

Il materiale di scavo proveniente dall'intervento può essere gestito nell'ambito del DPR 120/2017 oppure nell'ambito del DLgs 152/2006 parte IV. Nel caso di utilizzo per la ricomposizione ambientale della cava di Damos, la terra conferibile deve rispettare la colonna A della tabella 1 allegato 5 alla parte IV – titolo V – del DLgs 152/2006 ovvero i valori di fondo naturale del sito di destinazione. Al fine quindi di poter applicare il DPR 120/2017, le modalità di conferimento e abbancamento delle terre da scavo nel sito di Damos devono essere conformi al progetto di ricomposizione ambientale della cava, come modificato con decreto del Direttore Difesa del Suolo n. 68 del 2018 nel quale si dà atto anche che la modifica mantiene la compatibilità paesaggistica dell'intervento. Il rispetto delle CSC nell'ambito degli utilizzi di terre e rocce come sottoprodotto deve essere riferito al sito di destino, anche qualora i superamenti delle CSC nel materiale scavato siano riferibili a valori di fondo naturale. Inoltre il riutilizzo del materiale scavato deve soddisfare i requisiti geotecnici dell'opera/intervento cui è destinato. Il soggetto attuatore dovrà inoltrare tutta la documentazione di cui al D.P.R. 120/2017.

Esiti della verifica di ottemperanza

La prescrizione n. 1 è stata PARZIALMENTE OTTEMPERATA in quanto la caratterizzazione delle terre da scavo ha verificato la non contaminazione relativamente ai limiti della colonna B, tabella 2 Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006. **La completa verifica di ottemperanza però sarà possibile solo a conclusione dei lavori, in quanto riguarda tutta la fase di cantiere.**

Si chiede di integrare la documentazione presentata nei seguenti punti:

- Verificare la discordanza tra i volumi indicati nella tabella a pagina 6, dove vengono indicati 128061 mc scavati dai la-

vori di sbancamento, e la tabella a pagina 15 dove la somma tra il volume di terre in Colonna A e quelli in Colonna B è pari a 120941mc.

- Riconsiderare i volumi riferibili alla Colonna B che si ritengono sottostimati nell'area denominata V7-V8. Applicando infatti, per la stima dei volumi sul sondaggio V8, un approccio cautelativo, dovrebbe essere considerato in colonna B tutto lo spessore tra il primo campione superficiale e quello profondo privo di superamenti.

Per quanto riguarda questo secondo punto il piano esplicita che sono in corso di esecuzione nuovi campionamenti per delimitare in maniera più precisa i volumi entro colonna B.

A seguito di colloqui verbali con la ditta è emersa la volontà di riutilizzare in sito il sottofondo (definito nel piano "bauletto") per realizzare le piste di cantiere. La caratterizzazione effettuata, verificando la non contaminazione di questo materiale, ha accertato tale possibilità; si chiede, però, di chiarire esplicitamente l'assenza di elementi antropici in tale strato (o il rispetto del limite massimo del 20% di materiali antropici secondo quanto richiesto dal DPR 120/2017). Si segnala, inoltre, che questo materiale ha concentrazioni sia inferiori che superiori alla colonna A e quindi dovrà essere garantita la tracciabilità del materiale nel cantiere per una corretta gestione finale. In caso contrario sarà possibile la movimentazione fuori cantiere solo verso siti con destinazione urbanistica commerciale/industriale (col. B) o in alternativa dovrà essere effettuata una nuova caratterizzazione del materiale su cumuli con analisi ogni 1000 mc.

Si chiedono chiarimenti relativamente a questo passaggio a pagina 15: *"Si precisa inoltre che in sarà effettuato un monitoraggio del materiale in uscita dal sito con una frequenza di 1 campionamento ogni 1.000 mc al fine di assicurare che le caratteristiche del materiale in uscita sia corrispondente alle classificazioni (Tabella 1 Colonna A e B) previste nel Piano."* Non è chiaro se tutto il materiale in uscita per cumuli di 1000 mc verrà analizzato o le analisi saranno effettuate solo a campione su alcuni lotti in uscita in numero pari a 1 campione ogni 1000 mc, quindi indicativamente circa 150 nuovi campioni.

Solo nel primo caso (analisi su campione rappresentativo di un cumulo) le analisi potranno sostituire i valori ottenuti dalla caratterizzazione e quindi identificare le caratteristiche del sito di destino (col. A o B).

La questione assume rilievo dato che, sempre a pagina 15, il proponente segnala (come sopra già accennato) che, al fine di meglio caratterizzare e circoscrivere le aree in pianta e profondità, *"sono stati già effettuati ulteriori campionamenti per i quali si è al momento in attesa delle risultanze"*.

Il proponente afferma in merito che *"Appena saremo in possesso degli esiti analitici, si provvederà a una nuova suddivisione delle aree in pianta ed in profondità al fine di ridefinire i volumi di terreno da assegnare alle colonne A e B (...)"*

Il proponente deve quindi definire con maggior chiarezza le modalità con cui intende condurre il monitoraggio *"del materiale in uscita dal sito"* e come tale monitoraggio si rapporti con la caratterizzazione dei materiali da scavo per i fini del DPR 120/2017.

In data 08/07/2024 (prot. ARPAV n. 63681) è stata presentata autocertificazione di completo riutilizzo in sito di 7000 mc secondo quanto previsto dalla circolare regionale del 2014 n. 88720 del 28/02/2014; si segnala che tale documento non è valido in quanto mancante del titolo autorizzativo dell'intervento. In data 29/07/2024 (prot. ARPAV n. 70174) è stata presentata nuova autocertificazione di completo riutilizzo in sito di 2240 mc; anche questa dichiarazione risulta non valida in quanto mancante del titolo autorizzativo.

Si ribadisce che prima dell'inizio dei lavori (15gg) e solo dopo il rilascio del titolo autorizzativo dovrà essere inviata la dichiarazione di utilizzo prevista dal DPR 120/2017 con allegato il piano di gestione aggiornato sia per le caratterizzazioni in corso e che per quanto sopra richiesto.

Adempimenti della prescrizione n. 2 della Determinazione N.236 DEL 11.03.2022

Gli adempimenti previsti dalla prescrizione n. 2 sono i seguenti:

Monitoraggio: prima dell'avvio dell'attività di cantiere sia trasmesso ad ARPAV e a questa Provincia e validato il piano di monitoraggio per le componenti atmosfera, rumore, vibrazioni e radiazioni ionizzanti, aggiornato sulla base della progettazione definitiva e degli elaborati di cantierizzazione. Il piano deve avere i contenuti previsti dalle Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) a cura di ISPRA. Qualora il monitoraggio evidenziasse per una o più componenti ambientali il verificarsi di impatti ulteriori o diversi da quelli valutati, il proponente dovrà proporre e concordare con le autorità competenti ulteriori misure mitigative, ferma restando l'applicazione dell'art. 28 del D.Lgs 152/06. Sulla base del piano il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere la reportistica per l'avvio delle verifiche di ottemperanza.

Esiti della verifica di ottemperanza

Il proponente ha presentato PMA per le componenti atmosfera, rumore, vibrazioni e radiazioni ionizzanti, si espone di seguito una valutazione suddivisa per componenti. ARPAV si riserva di chiedere eventuali modifiche o integrazioni al PMA qualora dovessero emergere in Corso d'Opera particolari problematiche o lamenti da parte della popolazione sottoposta agli impatti dovuti alle lavorazioni.

Atmosfera:

A seguito delle integrazioni fatte dal proponente alla proposta di PMA, si constata che tutte le richieste di ARPAV sono state recepite, ad esclusione dell'ubicazione del punto di bianco, in merito al quale non è stata indicata alcuna posizione.

A tale riguardo si propone a titolo indicativo di posizionare il punto di bianco nella zona denominata Bigontina di Sopra. Ogni altra posizione dovrà essere concordata con ARPAV.

Radiazioni ionizzanti:

Valutata la correttezza dei riferimenti normativi e le modalità con cui il committente intende procedere (monitoraggi annuali post operam con dosimetri a tracce da effettuarsi al piano più basso e in tre aree di pertinenza, previo sopralluogo dell'esperto qualificato), concordiamo con quanto riportato nel PMA.

Rumore e Vibrazioni:

Si fa riferimento all'allegato Parere 24RUM401, 24RUM402.

Adempimenti della prescrizione n. 3 della Determinazione N.236 DEL 11.03.2022

Gli adempimenti previsti dalla prescrizione n. 3 sono i seguenti:

Data la localizzazione dell'intervento e il presumibile superamento dei limiti di immissione presso alcuni recettori, le fasi successive di progettazione prevedano le misure di contenimento del rumore atte a garantire il non superamento. Le attività di cantiere siano organizzate nel rispetto dei divieti di eseguire attività rumorose riportati all'art. 24 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana del Comune di Cortina, con revisione del cronoprogramma.

Esiti della verifica di ottemperanza

Si fa riferimento all'allegato Parere 24RUM401, 24RUM402.



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.vi
www.arpa.veneto.it

pag. 3 di 5

Unità Organizzativa Controlli Ambientali
Via F. Tomea 5, 32100 Belluno Italia
Tel. +39 0437 935509 e-mail: dapbl@arpa.veneto.it
PEC: dapbl@pec.arpa.vi

Adempimenti della prescrizione n. 4 della Determinazione N.236 DEL 11.03.2022

Gli adempimenti previsti dalla prescrizione n. 4 sono i seguenti:

Il progetto definitivo sia integrato con una valutazione di clima acustico più accurata e aderente alle Linee Guida redatte da ARPAV, considerando il periodo di maggiore impatto per la presenza della SS51, e sviluppando soluzioni tecniche idonee al rispetto dei requisiti di clima acustico.

Esiti della verifica di ottemperanza

Si fa riferimento all'allegato Parere 24RUM401, 24RUM402.

Adempimenti della prescrizione n. 6 della Determinazione N.236 DEL 11.03.2022

Gli adempimenti previsti dalla prescrizione n. 6 sono i seguenti:

Deve essere garantita la gestione separata dei rifiuti a matrice cementizia prodotti dalle operazioni di gettata rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo. Il progetto definitivo dovrà individuare le aree di deposito temporaneo di questi rifiuti, e degli altri rifiuti prodotti dal cantiere, così come definite dal DLgs 152/2006 e smi ovvero le aree di deposito preliminare D15 o di messa in riserva R13 qualora ne ricorrano le condizioni, che dovranno essere autorizzate da questa Provincia.

Esiti della verifica di ottemperanza

Il proponente ha presentato il documento Piano di gestione rifiuti (PGR), rev1 del 18/07/2024, che presenta alcune imprecisioni che dovranno essere corrette prima dell'inizio del cantiere/dell'approvazione del primo stralcio del progetto.

Si prende atto del posizionamento del deposito temporaneo dei rifiuti indicato nella planimetria inclusa nel PGR e che il proponente non prevede la necessità di aree di deposito preliminare D15 o di messa in riserva R13.

Conclusione: La prescrizione n. 6 risulta ottemperata, a condizione che venga presentata la versione revisionata del PGR come di seguito precisato.

Al fine dell'ottemperanza il PGR deve essere integrato come segue:

1. Per quanto riguarda la gestione separata dei rifiuti a matrice cementizia prodotti dalle operazioni di gettata rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo si ribadisce che, in mancanza di una raccolta o scavo selettivi delle due diverse frazioni, il materiale dovrà essere gestito come rifiuto. La gestione come sottoprodotto è possibile solo per le terre scavate in maniera selettiva rispetto ad altri rifiuti presenti e quindi senza commistioni tra le diverse frazioni. Lo stesso discorso vale nel caso di sversamento fortuito di materiale cementizio ipotizzato a pag. 48: il materiale definito nel documento come "terrigeno contaminato" dovrà comunque essere gestito come rifiuto e non come sottoprodotto.
2. Al secondo punto di pag. 48, si ritiene che venga utilizzato impropriamente il termine "sottoprodotto", in quanto gli esempi poi specificati sono in realtà rifiuti.
3. Non si concorda con la definizione data a pag. 52 del codice EER 170904, in quanto tale codice va inteso come un rifiuto misto da demolizione principalmente costituito da calcinacci/cemento, ma che presenta delle impurezze, quali terre, corrugati, cavi elettrici, ecc. Tale EER va utilizzato in modo residuale per quei rifiuti da demolizione che non possono essere suddivisi e caratterizzati con altri codici più specifici. Si ricorda infine che la demolizione selettiva ai sensi della DGRV n. 1773/2012 è la soluzione più efficace per ridurre i quantitativi dei rifiuti prodotti e per favorire la separazione e l'avvio a un recupero più efficiente delle frazioni separate.
4. Si ipotizza che l'area indicata in planimetria come area di stoccaggio rifiuti sia più propriamente l'area adibita a deposito temporaneo, sarebbe quindi opportuno utilizzare la terminologia corretta.
5. Deve essere chiarito se si intende considerare la soglia normativa di 30 mc complessivi per il deposito temporaneo di

rifiuti o la più restrittiva soglia di 20 mc di rifiuti non pericolosi, in quanto in alcuni punti del documento è indicata la soglia di 30 mc, mentre in altri quella di 20 mc.

6. L'unico modo per poter effettuare il "riciclo in loco" indicato a pag. 20 del documento, è tramite una campagna mobile di trattamento rifiuti destinata alla produzione di EoW, di cui però non viene mai fatta esplicita menzione nel PGR.
7. Differentemente da quanto scritto nel PGR a pag. 25 e 28, la classificazione del rifiuto è in capo al produttore del rifiuto stesso e non è esclusività del laboratorio, mentre il produttore può (e in alcuni casi deve) avvalersi di analisi a supporto della classificazione.
8. Non è chiaro come sia possibile che l'attività di cantiere annoveri tra i rifiuti che produrrà anche i medicinali (si veda pag. 44).
9. Il paragrafo 8 relativo alle terre e rocce non è coerente con quanto indicato nella relazione specifica, a cui si suggerisce di rimandare (a titolo esemplificativo: i volumi di scavo indicati sono differenti, ecc.)
10. Si ribadisce quanto già indicato nella precedente richiesta di integrazioni in merito alla assimilabilità ai rifiuti urbani, ovvero che l'art. 183 ora vigente prevede al comma b-ter) che siano *rifiuti urbani* tra l'altro *2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies. L'allegato L-quinquies non include le attività di cantiere/imprese edili quindi l'assimilabilità dei rifiuti prodotti dalle attività oggetto del presente piano di gestione non è contemplabile dal punto di vista normativo.*

Adempimenti della prescrizione n. 7 della Determinazione N.236 DEL 11.03.2022

Gli adempimenti previsti dalla prescrizione n. 7 sono i seguenti:

Cantierizzazione: devono essere comunicate anticipatamente alla Provincia - Servizio VIA e ad ARPAV – Dipartimento provinciale di Belluno, le date di inizio e fine lavori, ed i periodi di sospensione.

Esiti della verifica di ottemperanza

Prescrizione al momento non verificabile in quanto riguarda la fase di cantiere.

Restando a disposizione per chiarimenti, si porgono distinti saluti.

PER IL DIRIGENTE DELL'U.O.
Dott.ssa Anna Favero
(documento firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: Pasquini Lucio

Responsabile dell'istruttoria: Rancan Katia

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici Arpav



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

pag. 5 di 5

Unità Organizzativa Controlli Ambientali
Via F. Tomea 5, 32100 Belluno Italia
Tel. +39 0437 935509 e-mail: dapbl@arpa.veneto.it
PEC: dapbl@pec.arpav.it

Area Tecnica e Gestionale
Unità Organizzativa Agenti Fisici Area Est

Parere: **24RUM401, 24RUM402**

Renco Cortina Elite S.r.l. - Riqualificazione area ex stazione ferroviaria - Verifica assoggettabilità a VIA_Cortina d'Ampezzo_BL_Parere in fase di prima verifica ottemperanza

Il Dipartimento ARPAV di Belluno con mail del 30 luglio chiede un parere sulla documentazione inviata dal proponente come integrazione dopo le osservazioni.

Questa unità aveva effettuato i pareri 24RUM364 e 24RUM365.

Considerazioni sulla documentazione

Viene analizzata la documentazione inviata dal Dipartimento ARPAV di Belluno.

Rumore

Nel precedente parere era stato chiesto l'aggiornamento della tabella al paragrafo "Frequenze di Monitoraggio" dell'**allegato 2** "Piano di monitoraggio", chiedendo che per la matrice rumore fosse prevista una campagna continua di 24 ore per la fase di ante-operam e di post-operam, mentre per fase di corso d'opera era sufficiente un monitoraggio continuo per il solo periodo diurno se non erano previsti lavori notturni.

Nel documento presentato non è stata modificata la tabella "Frequenze di Monitoraggio" e quindi si deve ritenere che non sia stata recepita l'indicazione ai fini dell'ottemperanza n.2.

Facendo riferimento alla richiesta effettuata si ritiene opportuno evidenziare che le misure ante-operam proposte nell'allegato 3, non soddisfano i requisiti richiesti per i monitoraggi ante-operam del piano di monitoraggio richiesti, in quanto eseguiti per un periodo di 15 minuti nel solo periodo diurno, invece che per un periodo richiesto di 24 ore continue. Per tale motivo le misure ante-operam per il piano di monitoraggio si ritengono non ancora effettuate dal proponente.

L'**allegato 3** "Valutazione previsionale d'impatto acustico" effettua delle valutazioni previsionali del clima acustico relativamente alle fasi di cantiere più rumorose, prevedendo l'utilizzo di presidi di mitigazione identificati in pannelli antirumore supportati da una struttura d'acciaio fissati a new jersey di altezza minima di 3 metri, da predisporre al perimetro sud del cantiere e barriere mobili da predisporre sul lato nord su reti elettrosaldate.

Viene inoltre dichiarato che si dovrà ottenere apposita autorizzazione in deroga sia per i limiti assoluti che per il limite differenziale.

Valutato che sono state recepite le indicazioni ARPAV e che viene specificato che il perimetro delle aree di cantiere verrà delimitato da pannellature con funzioni di isolamento/assorbimento acustico **si ritiene che sia stata ottemperata la condizione 3.**

Eventuali condizioni aggiuntive potranno essere previste in fase di autorizzazione in deroga dal Comune in quanto titolare del provvedimento.

Relativamente **all'ottemperanza 4** che prevede una valutazione di clima acustico si rilevano alcune perplessità:

- qualora, come si evince dalla documentazione analizzata, sia stata intenzione valutare il clima acustico nelle sole fasi del cantiere, si può ritenere che l'ottemperanza 4 sia verificata dalle integrazioni e valutazioni modellistiche proposte nel nuovo allegato 3;
- qualora si voglia invece avere una previsione delle modifiche del clima acustico dell'area, facendo riferimento ai possibili ricettori circostanti l'area oggetto di riqualificazione, alle condizioni esistenti prima dell'inizio dei lavori e alle condizioni che potranno essere presenti una volta che le opere previste siano completamente realizzate (edifici e strutture realizzate e cantiere terminato, post-operam) si ritiene che la prescrizione 4 non sia stata ottemperata.

Vibrazioni

Per la parte vibrazioni si segnala che nell'allegato 2 è previsto un monitoraggio in due posizioni per le fasi ante-operam, corso d'opera, post-opera, prevedendo una campagna giornaliera (da intendersi come monitoraggio in continuo) per le fasi ante-operam e post-operam e una campagna durante il corso d'opera da svolgersi con cadenza trimestrale o in occasione di attività particolarmente impattanti.

Nella documentazione presentata non vi sono report relativamente alla fase ante-operam; in mancanza di limiti cogenti si consiglia di applicare quanto previsto dall'allegato C della norma UNI 9614-2017.

Il tecnico
Daniele Suman

Il Dirigente UO Agenti Fisici Area Est